

*Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e s.m.i.*

STATUTO

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: “**Associazione Franco Basaglia ODV**”, da ora in avanti denominata “organizzazione”. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Guglielmo De Pastrovich n.4 nel comune di Trieste.

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4
Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
Finalità e attività

L'organizzazione è estranea ad ogni attività politico-partitica e religiosa, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente in favore di terzi con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'organizzazione. L'organizzazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e del codice civile.

L'“Associazione Franco Basaglia ODV” si costituisce per promuovere ed incrementare un volontariato che si proponga di offrire alle persone servizi, iniziative, ambiti e abilità professionali, specifiche capacità, saperi e competenze acquisite.

L'utilizzo di proprie professionalità vuole controbattere la cultura dell'assistenzialismo chiamando spontaneamente in campo anche le culture e risorse dei soggetti assistiti.

L'organizzazione vuole proporre come terreno dell'azione di volontariato quello “dell'imprenditorialità sociale”, intesa quale sinergia tra servizi pubblici e privati dove devono essere, o divenire, fulcro di leva le risorse individuali, anche residuali, dei soggetti assistiti e la valorizzazione di tali risorse.

L'organizzazione si propone di promuovere reti di iniziative comunitarie, di vivificare l'architettura sociale e di sostenere l'innovazione nei servizi, tutte condizioni imprescindibili per l'efficacia dell'azione di volontariato sopra citata.

Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

1. promuovere attività di solidarietà sociale attraverso la costruzione di reti di iniziative comunitarie volte al superamento delle istituzioni totali (manicomi, cronichi, carceri, ospizi, istituti per l'infanzia, ecc.), delle culture che producono o sostengono tali istituzioni e dei processi di emarginazione nei confronti dei gruppi sociali più svantaggiati (portatori di handicap, anziani, persone portatrici di sofferenza psichica, immigrati, ecc.);
2. sostenere e promuovere processi di qualificazione che, utilizzando ambiti, possibilità e strumenti di formazione ed informazione, favoriscano l'accesso ai diritti di cittadinanza dei soggetti appartenenti a gruppi sociali svantaggiati;
3. valorizzare l'identità di culture altre, di giovani che si aggregano rispetto a bisogni specifici ed a specifiche forme di espressione;
4. promuovere iniziative, progetti, interventi a sostegno della salute in generale e della salute mentale più in particolare, in aree a rischio;
5. valorizzare le risorse, anche residuali, dei soggetti assistibili (portatori di handicap, anziani, portatori di sofferenza psichica, disoccupati, marginali, immigrati, ecc.) creando l'organizzazione necessaria perché tali risorse siano realmente impiegate, al fine di impedire che la diversità si trasformi in disuguaglianza.

Tali azioni possono essere ricollegate alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Leg. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. Attività sociali: accompagnamento persone, abilitazione alla vita quotidiana e per l'inserimento sociale, attivazione e promozione di reti e gruppi di auto – aiuto, ospitalità temporanea, interventi economici a favore di soggetti deboli;
2. Attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, banche dati, proiezione di film, documentari ed audiovisivi, promozione di laboratori artistici in genere;
3. Attività ricreative: organizzazione di spettacoli, teatro, concerti musicali, trattenimenti ricreativi in genere (quali pranzi sociali, ecc.);
4. Attività di formazione: organizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, istituzione di borse di studio;
5. Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'organizzazione;
6. Attività editoriale: pubblicazione di riviste, libri, atti di convegni, di seminari, ecc.;
7. Attività commerciali: organizzazione e gestione di laboratori artigianali, spacci interni e qualsiasi altra attività commerciale i cui proventi saranno destinati al raggiungimento dello scopo sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e collabora a livello nazionale ed internazionale con organizzazioni pubbliche e private, persone, servizi, ambiti ed iniziative che operano nelle reti di attività perseguendo finalità analoghe all'organizzazione stessa.

Art. 6

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il soggetto respinto ha 60 giorni di tempo dalla comunicazione di rigetto per appellarsi all'assemblea affinché si pronunci sul rigetto.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. votare in Assemblea a partire da 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
5. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8
Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il soggetto escluso ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione di esclusione per appellarsi all'assemblea affinché si pronunci sulla decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 10
Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio Direttivo
3. Organo di controllo
4. Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12

Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
2. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con maggioranza qualificata;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
10. Delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusioni emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di due a un massimo di quattro componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 con possibilità di rielezione.

Tutti gli amministratori dell'organizzazione sono scelti fra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'organizzazione;
2. attua le deliberazioni dell'assemblea;
3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
8. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Art. 21

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 24

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26
Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28
Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 29
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30
Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo tramite e-mail.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.